



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 34 del 11/03/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2014, n. 188

Cont. n. 231/14/TG. Corte Costit. Ricorso in via principale c/ Presidenza Cons. dei Ministri. Questione di legittim. costit. relativa all'art. 1, comma 509, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale- Legge di stabilità m2014). Proposiz. dell'impugnativa e conferimento dell'incarico difensivo: Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con l'art. 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge di stabilità 2014" il Legislatore statale ha modificato il comma 7 dell'art. 6 del D.Lgs n. 68 del 2011, prorogando il termine di operatività del Decreto già fissato per il 2014 al 2015;

Il Decreto Legislativo da ultimo citato contiene disposizioni in merito all'addizionale regionale IRPEF ed in particolare disciplina le materie delle detrazioni e misure di sostegno sociale contemplate nei commi 5 e 6 dell'art. 6.

In particolare l'art. 1, comma 509, si pone in contrasto con l'art. 119, primo e secondo comma, Cost., nonché con l'art. 117, terzo e quarto comma, atteso che la disciplina ivi contenuta impedisce alla Regione di disporre delle compartecipazioni al gettito di tributi erariali alla medesima assegnati, violando il principio dell'autonomia di entrata sancito nella prima norma costituzionale, al contempo ledendo la potestà legislativa regionale in materia di entrate tributarie.

L'art. 1, comma 509, collide, altresì, con l'art. 119, primo e secondo comma, e l'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., in quanto impedisce alla Regione di disporre liberamente delle somme derivanti dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali alla medesima assegnati, ponendosi in contrasto con l'autonomia di spesa e ledendo la potestà legislativa regionale in materia di entrate tributarie e di politica sociale.

Qualora le detrazioni in questione siano riferibili ad un "tributo proprio regionale", l'art. 1, comma 509, viola l'art. 119, primo e secondo comma, e 117, terzo e quarto comma, Cost. in quanto limita la possibilità per la Regione di applicare un tributo proprio secondo le determinazioni frutto della propria autonomia e ciò per mezzo di una disposizione di dettaglio, non qualificabile come "principio di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario".

Sempre nell'ipotesi in cui le detrazioni in questione siano riferibili ad un "tributo proprio regionale", l'art. 1, comma 509, viola l'art. 119, primo e secondo comma, nonché l'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., in quanto la disciplina ivi contenuta impedisce in assoluto alla Regione di "applicare" un tributo proprio secondo le proprie libere opzioni, in particolare scegliendo di applicare una detrazione come strumento di spesa pubblica in luogo della erogazione positiva di prestazioni sociali a carico del proprio bilancio, in

contrasto con l'autonomia di spesa garantita dalla Costituzione, nonché con la potestà legislativa riconosciuta alla Regione in materia di tributi propri e in materia di politiche sociali, senza che la norma statale possa in alcun modo essere giustificata quale "principio di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario".

L'art. 1, comma 509, viola comunque l'art. 3, primo comma, Cost. e i principi di razionalità e ragionevolezza, l'art. 97 Cost. e il principio di buon andamento della pubblica amministrazione in esso contenuto, in riferimento all'art. 119, primo e secondo comma, Cost. e all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché il principio di chiarezza normativa, in quanto impedisce, senza alcuna ragionevole giustificazione, alla Regione di disporre delle somme derivanti dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali, al fine di perseguire politiche di sostegno sociale, tramite lo strumento delle detrazioni e di analoghe misure concernenti il quantum e il quomodo della riscossione di un tributo per la quota ad essa attribuita, mentre consente di disporre delle medesime somme, e al fine di perseguire le medesime politiche, tramite disposizioni di spesa;

Infine, l'art. 1, comma 509, si pone in contrasto con l'art. 119, primo e secondo comma, nonché con l'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., in quanto la disciplina ivi contenuta, posticipando per la terza volta consecutiva il termine iniziale dell'applicabilità di una norma attuativa dell'autonomia finanziaria e delle connesse potestà legislative che la Costituzione assegna alla Regione, pone in essere una disciplina che può giustificarsi, in via eccezionale e per straordinarie esigenze di contenimento della finanza pubblica, soltanto ove assuma un carattere transitorio che, nel caso di specie, risulta concretamente negato dalla ripetuta reiterazione della misura di proroga.

Si reputa, pertanto, necessario promuovere impugnazione in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale avverso la citata disposizione.

Si ritiene, altresì, di affidare l'incarico difensivo al Prof. Avv. Marcello Cecchetti;

(Valore della controversia: straordinaria importanza; Settore di Spesa: Finanza e Controlli)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 16.226,60 è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 15.226,60 CPA e IVA inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;
- € 1.000,00 (importo presumibile) per spese vive da rimborsare al professionista esterno.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 4.567,98 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di impugnare in via principale l'art. 1, comma 509, della legge n. 147/2013 dinanzi alla Corte Costituzionale e conferire il mandato difensivo al Prof. Avv. Marcello Cecchetti;

- l'incarico difensivo di cui al presente atto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
